ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno

24 febbraio 2011

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 167/2011 del Consiglio, del 21 febbraio 2011, che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea** 1

★ **Regolamento (UE) n. 168/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l'impiego dell'additivo per mangimi *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina** (1) 4

★ **Regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.)** (1) 6

★ **Regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA)** (1) 8

★ **Regolamento (UE) n. 171/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 come additivo per mangimi per il pollame e per gli animali della specie suina e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. z o.o)** (1) 11

(segue)

Prezzo: 4 EUR

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento (UE) n. 172/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2011** 14

★ **Regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori** 16

★ **Regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 23

Regolamento (UE) n. 175/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 31

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione** [1] 33

DECISIONI

2011/122/UE:

★ **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2011, recante deroga alle norme d'origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati da Saint-Pierre e Miquelon** *[notificata con il numero C(2011) 986]* 37

2011/123/UE:

★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del *Bacillus firmus* I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio** *[notificata con il numero C(2011) 989]* [1] 40

2011/124/UE:

★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011, che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva ethametsulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio** *[notificata con il numero C(2011) 991]* [1] 42

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue in 3ª pagina di copertina)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 167/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e paragrafo 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 [2] del Consiglio sulle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, fra l'altro, della Repubblica di Corea («Corea del Sud»). Per le società coreane con dazi individuali, i dazi in vigore sono pari a zero. Il dazio residuo è pari a 148,3 EUR/tonnellata.

2. Richiesta di riesame

(2) La richiesta di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata avanzata dal Comitato polietilene tereftalato (PET) di PlasticsEurope («il richiedente»), in rappresentanza di 7 produttori dell'Unione.

(3) Il campo di applicazione della domanda si limitava all'esame del dumping del solo produttore esportatore KP Chemical Group, formato da Honam Petrochemicals Corp. e da KP Chemical Corp. («KP Chemical Group»), e a determinati aspetti del pregiudizio.

(4) Il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* indicanti che continuare a imporre misure dell'attuale livello zero non è più sufficiente a neutralizzare il dumping nocivo messo in atto da KP Chemical Group.

3. Apertura di un riesame intermedio parziale

(5) Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano sufficienti prove per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [3], l'apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping praticato da KP Chemical Group e a determinati aspetti del pregiudizio da esso arrecato.

4. Prodotto in esame e prodotto simile

(6) Il prodotto in esame è il polietilene tereftalato (PET), con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Corea del Sud («il prodotto in esame»).

(7) Il prodotto in esame, fabbricato e venduto sul mercato nazionale coreano, e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
[2] GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.
[3] GU C 47 del 25.2.2010, pag. 24.

5. **Parti interessate**

(8) La Commissione ha avvisato ufficialmente il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori dell'Unione e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(9) La Commissione ha inviato questionari al produttore esportatore e all'industria dell'Unione, ricevendone risposte entro i termini all'uopo stabiliti. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso gli stabilimenti di KP Chemical Corp., Corea del Sud; Honam Petrochemicals Corp, Corea del Sud; Novapet SA, Spagna; Equipolymers Srl, Italia; UAB Orion Global PET (Indorama), Lituania; UAB Indorama Polymers Europe, Lituania; UAB Neo Group, Lituania; La Seda de Barcelona, SA, Spagna and M&G Polimeri Italia SpA, Italia.

6. **Periodo dell'inchiesta di riesame**

(10) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

B. **RISULTATI DELL'INCHIESTA**

Valore normale

(11) Riguardo alla determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno innanzitutto stabilito se le vendite complessive del prodotto in esame effettuate da KP Chemical Group sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite sul mercato interno si considerano rappresentative se il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l'UE. La Commissione ha accertato che le vendite interne di KP Chemical Group del prodotto interessato, considerato prodotto omogeneo non suddiviso in tipi di prodotto diversi, erano avvenute in volumi complessivamente rappresentativi.

(12) È stato anche esaminato se le vendite in quantità rappresentativa del prodotto interessato sul mercato interno potessero essere considerate come avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, calcolando la quota di vendite remunerative a clienti indipendenti sul mercato interno. Accertata una quantità sufficiente di vendite avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, è stato stabilito il valore normale in base al prezzo effettivo sul mercato interno delle vendite remunerative.

Prezzo all'esportazione

(13) Poiché il prodotto in esame è stato esportato direttamente a un cliente indipendente nell'UE, il prezzo all'esportazione è stato stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

Confronto

(14) Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

(15) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per costi di trasporto, nolo e assicurazione, commissioni bancarie, di imballaggio e creditizi sono stati concessi adeguamenti laddove sia stato possibile accertare che fossero ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

Margine di dumping

(16) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra valore normale medio ponderato e prezzo all'esportazione medio ponderato, come stabilito sopra.

(17) Il margine di dumping così calcolato, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, è inferiore al 2 % e va dunque considerato *de minimis* ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

C. **NATURA DUREVOLE DELLE CIRCOSTANZE**

(18) Come il precedente riesame intermedio, quale risulta dal regolamento (CE) n. 192/2007, anche l'attuale riesame intermedio indica per KP Chemical Group un margine di dumping a un livello *de minimis*.

(19) Non esistono indicazioni in base alle quali poter dire che tale margine *de minimis* non sarebbe di natura durevole: risulta invece che KP Chemical Group opera a un tasso di utilizzazione degli impianti molto elevato (quasi il 100 %). KP Chemical Group non prevede inoltre di aumentare la propria capacità produttiva nella Corea del Sud. KP Chemical Group ha invece acquistato uno stabilimento produttivo all'interno dell'UE ed è probabile che diminuisca le sue esportazioni dalla Corea del Sud.

(20) Pertanto le circostanze in base alle quali è stato calcolato il margine di dumping in questa inchiesta possono essere considerate di natura durevole.

D. **CHIUSURA DEL RIESAME**

(21) Alla luce di quanto precede, il presente riesame andrebbe chiuso senza modificare il livello del dazio applicabile a KP Chemical Group. In queste circostanze, non occorre affrontare i vari aspetti del pregiudizio.

E. **PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI**

(22) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali, alla base della chiusura del presente riesame intermedio parziale. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. L'industria dell'UE ha presentato osservazioni, che tuttavia non sono state tali da modificare le suddette conclusioni.

F. **DISPOSIZIONE FINALE**

(23) Il presente riesame viene chiuso senza modificare al regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea viene chiuso senza modificare le misure in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.

REGOLAMENTO (UE) N. 168/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l'impiego dell'additivo per mangimi *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione [2].

(4) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione per *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 per consentirne l'impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina destinati ai polli da ingrasso. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a sostegno della sua domanda.

(5) Nel suo parere del 7 ottobre 2010 l'Autorità ha concluso che l'additivo *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 è compatibile con la maduramicina ammonio, il monensin sodico, la narasina o il cloridrato di robenidina [3].

(6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(7) Il regolamento (UE) n. 107/2010 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 107/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.
[3] EFSA Journal 2010; 8(10):1863.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1823	Kemin Europa NV	*Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737	**Composizione dell'additivo:** Preparato di *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 contenente almeno: 1×10^{10} CFU/g di additivo **Caratterizzazione della sostanza attiva:** Spore di *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 **Metodi analitici** (1) Conteggio: metodo di conteggio tramite la tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)	Polli da ingrasso	—	1×10^7	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura e il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Può essere utilizzato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, decochinato, salinomicina sodica, narasina-nicarbazina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina.	1.3.2020

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (titolare dell'autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del diclazuril. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone, che va classificato nella categoria degli additivi «coccidiostatici e istomonostatici».

(4) In conformità con la direttiva 70/524/CEE del Consiglio [2] l'impiego del diclazuril è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole fino all'età di 16 settimane e ai tacchini fino all'età di 12 settimane a norma del regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione [3]. L'impiego per polli da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni a norma del regolamento (CE) n. 1118/2010 della Commissione [4].

(5) A sostegno della domanda di autorizzazione del diclazuril per le faraone sono stati presentati nuovi dati. Nel suo parere del 5 ottobre 2010 [5], l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il diclazuril non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tale additivo è efficace per controllare la coccidiosi nelle faraone. Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per controllare il possibile sviluppo di resistenze ai batteri e/o all'*Eimeria* spp. L'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del diclazuril dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
[3] GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.
[4] GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5.
[5] EFSA Journal 2010; 8(10):1866.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				
Coccidiostatici e istomonostatici										
5 1 771	Janssen Pharmaceutica N.V.	Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 %)	*Composizione dell'additivo* Diclazuril: 0,50 g/100 g Farina di soia povera di proteine: 99,25 g/100 g Polividone K 30: 0,20 g/100 g Idrossido di sodio: 0,05 g/100 g *Caratterizzazione della sostanza attiva* Diclazuril, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-clorofenyl[2,6-dicloro4-(2,3,4,5-tetraidro-3,5-diosso-1,2,4-triazina-2-ile)fenile]acetonitrile, Numero CAS: 101831-37-2 Impurezze associate: Composto di degradazione (R064318): ≤ 0,1 % Altre impurezze (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016): ≤ 0,5 % singolarmente Impurezze totali: ≤ 1,5 % *Il metodo analitico* (1) Per la determinazione del diclazuril nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a fase inversa con rivelatore UV a 280Nm (regolamento (CE) n. 152/2009). Per la determinazione del diclazuril nei tessuti dei polli: HPLC unita a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (MS/MS) utilizzando uno ione precursore e due ioni prodotto.	Faraone	—	1	1	1. L'additivo va incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. 2. Il diclazuril non va mescolato con altri coccidiostatici. 3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 4. Il titolare dell'autorizzazione attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp..	16 marzo 2021	1 500 µg di diclazuril/kg di fegato pesato umido 1 000 µg di diclazuril/kg di reni pesati umidi 500 µg di diclazuril/kg di tessuto muscolare pesato umido 500 µg di diclazuril/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (UE) N. 170/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

relativo all'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio [2].

(2) Il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 è stato autorizzato in conformità della direttiva 70/524/CEE a tempo indeterminato quale additivo per mangimi destinati ai suinetti (svezzati) con il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione [3] e per mangimi destinati ai bovini da ingrasso con il regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione [4]. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 era stato autorizzato anche a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 per dieci anni come additivo per mangimi destinati alle scrofe con il regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione [5] e come additivo per mangimi destinati alle mucche da latte e ai cavalli con il regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione [6].

(4) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 quale additivo per mangimi destinati ai suinetti (svezzati), con la richiesta che esso sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 6 ottobre 2010 [7], che nelle condizioni di impiego proposte il *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente, e che il suo impiego ha il potenziale di migliorare il rendimento zootecnico delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) La valutazione del *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) In conseguenza di una nuova autorizzazione concessa dal presente regolamento, la voce relativa al *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 nel regolamento (CE) n. 1200/2005 va soppressa.

(8) Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti contenenti il preparato in questione.

(9) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
[3] GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
[4] GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.
[5] GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6.
[6] GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9.
[7] EFSA Journal 2010; 8(10):1864.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 la voce E 1710, additivo: *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885, è soppressa.

Articolo 3

Le premiscele e i mangimi composti contenenti *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1710	Prosol S.p.A	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 contenente almeno: 1×10^9 CFU/g *Caratterizzazione della sostanza attiva* Cellule vitali di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 *Metodi analitici* (1) Conteggio: semina per inclusione su piastra in agar estratto di lievito glucosio addizionato di cloramfenicolo Identificazione: reazione a catena della polimerasi (PCR)	Suinetti (svezzati)		3×10^9	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Per motivi di sicurezza: utilizzare occhiali e guanti durante la manipolazione. 3. Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.	16 marzo 2021

(1) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (UE) N. 171/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

concernente l'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 come additivo per mangimi per il pollame e per gli animali della specie suina e che modifica il regolamento (CE) n. 255/2005 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. z o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]) e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e i criteri e procedure per la sua concessione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede un riesame degli additivi autorizzati conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]).

(2) La 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 è stata autorizzata conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo destinato all'alimentazione animale senza limiti di tempo per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti e i suini da ingrasso e per le scrofe dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione ([3]). Questo additivo è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi destinati all'alimentazione animale come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Questo additivo destinato all'alimentazione animale è stato anche autorizzato per le anatre, per un periodo di dieci anni, conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003, dal regolamento (CE) n. 1500/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Rinozima) come additivo per mangimi ([4]).

(4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di riesame della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 come additivo per i mangimi di polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso e scrofe e, in conformità con l'articolo 7 di tale regolamento, per una nuova utilizzazione nell'alimentazione di pollame e animali della specie suina, non contemplati in precedenza, nella quale si chiede che l'additivo sia classificato nella categoria degli «additivi zootecnici». La domanda era accompagnata dalle informazioni e dalla documentazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 6 ottobre 2010 ([5]) che, nelle condizioni di utilizzazione proposte, la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 non ha effetti nocivi per la salute animale, la salute umana o l'ambiente e che il suo uso può migliorare la digeribilità del fosforo. L'Autorità ritiene che non sia necessario applicare i requisiti specifici di monitoraggio dopo la commercializzazione. L'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi di questo additivo nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento stabilito dal regolamento (CE) No 1831/2003.

(6) La valutazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 mostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'uso di questo preparato così come specificato nell'allegato al presente regolamento.

(7) In conseguenza della nuova autorizzazione concessa mediante il presente regolamento, deve essere cancellata la voce relativa alla 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 nel regolamento (CE) n. 255/2005.

(8) A fini di chiarezza, deve essere abrogato il regolamento (CE) n. 1500/2007.

(9) Dal momento che le modifiche alle condizioni di autorizzazione non sono dovute a motivi di sicurezza, è opportuno consentire un periodo transitorio per l'eliminazione delle riserve esistenti di premiscele e mangimi composti.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([3]) GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.
([4]) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 54.
([5]) *The EFSA Journal* 2010; 8(10):1862.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si autorizza l'uso come additivo destinato all'alimentazione animale del preparato specificato in allegato appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «digestivi», alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005, si cancella la voce n. CE 1614(i), additivo: 6-fitasi EC 3.1.3.26.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1500/2007 è abrogato.

Articolo 4

Le premiscele e i mangimi composti contenenti 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 e che siano etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE e al regolamento (CE) n. 255/2005 potranno continuare ad essere commercializzati e utilizzati sino ad esaurimento delle riserve esistenti.

Le premiscele e i mangimi composti contenenti 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 e che siano etichettati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1831/2003 e (CE) n. 1500/2007 potranno continuare ad essere commercializzati e utilizzati sino ad esaurimento delle riserve esistenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione e metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un contenuto di umidità del 12 %			
Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a1641(i)	DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o	6-fitasi EC 3.1.3.26	*Composizione dell'additivo* Preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 con un'attività minima di: forma solida: 5 000 FYT/g ([1]) forma liquida: 20 000 FYT/g *Caratterizzazione della sostanza attiva* 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 14223 *Metodo di analisi* ([2]) Metodo colorimetrico basato sulla reazione del vanadomolibdato sul fosfato inorganico prodotto dall'azione della 6-fitasi su un substrato contenente fitato (fitato di sodio) a un pH 5,5 e a 37 °C, quantificato secondo la curva standard del fosfato inorganico.	Pollame per riproduzione e per produzione di uova	—	300 FYT	—	1. Nelle istruzioni d'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Da utilizzare in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina. 3. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.	16 marzo 2021
				Altro pollame		250 FYT			
				Suini da riproduzione e specie suine minori da riproduzione		750 FYT			
				Altri suini e specie suine minori		500 FYT			

([1]) 1 FYT è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto, a partire da fitato sodico, a pH 5,5 e a 37 °C.
([2]) Informazioni particolareggiate sui metodi di analisi si possono trovare al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

REGOLAMENTO (UE) N. 172/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro.

(2) L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1º marzo 2011.

(3) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli [2] ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

(4) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(5) A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

(6) È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

(7) Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l'aiuto unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Di conseguenza, è necessario prevedere una deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008.

(8) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

(9) A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il contraente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.

(10) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del burro, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato.

(11) L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2010 è stato fissato dal regolamento (UE) n. 158/2010 della Commissione [3]. Poiché occorre fissare un nuovo importo per il 2011, è opportuno abrogare tale regolamento per motivi di chiarezza. Per gli stessi motivi è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al termine del periodo di ammasso contrattuale.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato per il burro salato e non salato di cui all'articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a decorrere dal 1º marzo 2011.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
[3] GU L 49 del 26.2.2010, pag. 14.

Articolo 2

L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.

2. Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

3. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo, imposto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto III, dello stesso regolamento.

4. In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all'ammasso durante l'intero periodo di svincolo dall'ammasso che va dall'agosto 2011 al febbraio 2012.

Articolo 4

1. L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:

— 18,06 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,

— 0,35 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

2. L'entrata all'ammasso contrattuale ha luogo tra il 1º marzo e il 15 agosto 2011. Lo svincolo dall'ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2011. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede il giorno di svincolo dall'ammasso o al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo all'anno di entrata in magazzino.

3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.

Articolo 5

Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.

Articolo 6

Il regolamento (UE) n. 158/2010 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 29 febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 173/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che modifica i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170, l'articolo 171, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ([2]), in particolare l'articolo 142, lettera q),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ([3]), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4) Si ritiene che tale sistema consenta di ottemperare a numerosi obblighi di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare a quelli disposti dai seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco ([4]); regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo ([5]); regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione ([6]); regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo ([7]); regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ([8]); regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ([9]); regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ([10]); regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ([11]); regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
([3]) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.
([4]) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 6.
([5]) GU L 288 del 19.10.2006, pag. 18.
([6]) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.
([7]) GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72.
([8]) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.
([9]) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
([10]) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.
([11]) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ([1]); regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([2]); regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1º giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([3]).

(5) Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno semplificare le notifiche. In particolare, occorre determinare che solamente gli Stati membri produttori di tabacco e luppolo, rispettivamente, debbano avere l'obbligo di inviare i dati richiesti a norma dei regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006 e (CE) n. 1850/2006. Inoltre, per motivi di chiarezza, i regolamenti devono specificare il contenuto di alcune notifiche.

(6) Le informazioni che gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere inviate a Eurostat. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le notifiche elettronicamente nel punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, in conformità delle specifiche tecniche della Commissione (Eurostat).

(7) Il tasso di cambio da utilizzare deve essere conforme al principio stabilito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti ([4]).

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2095/2005 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, ad eccezione della lettera a), ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:

a) numero di imprese di prima trasformazione;

b) numero di produttori;

c) area in ettari;

d) quantitativo consegnato in tonnellate;

e) prezzo medio, al netto di tasse e imposte, corrisposto ai produttori;

f) scorte in tonnellate alla fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello del raccolto in questione, detenute dall'impresa di prima trasformazione.

Il prezzo di cui alla lettera e) deve essere espresso in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1º gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

2. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell'anno del raccolto in corso, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:

a) area stimata in ettari;

b) produzione stimata in tonnellate.

3. I gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:

a) gruppo I; Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;

b) gruppo II; Light air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;

c) gruppo III; Dark air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski;

d) gruppo IV; Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;

e) gruppo V; Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.

4. Gli Stati membri in cui l'area complessiva coltivata a tabacco nell'anno del raccolto precedente era inferiore a 3 000 ettari possono notificare lettera a), limitandosi a specificare i dati complessivi, senza ripartirli per gruppi di varietà di tabacco greggio.

([1]) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.
([2]) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
([3]) GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.
([4]) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.»;

3) gli allegati IA, IB, II e III sono soppressi.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1557/2006 è così modificato:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto del luppolo interessato dalla notifica, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, salvo per le lettere a) e g), ripartite secondo i due gruppi di varietà di luppolo (amaro e aromatico):

a) numero di produttori di luppolo;

b) superfici su cui è effettuato il raccolto e nuove superfici piantate nell'anno del raccolto (in ettari);

c) quantitativo in tonnellate e prezzo medio all'origine del luppolo venduto nell'ambito di contratti stipulati in anticipo;

d) quantitativo in tonnellate e prezzo medio all'origine del luppolo venduto nell'ambito di altri contratti o senza contratto;

e) quantitativo di luppolo rimasto invenduto, in tonnellate;

f) produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale);

g) quantitativo di luppolo interessato da contratti conclusi in anticipo per il prossimo raccolto.

I prezzi di cui alle lettere c) e d) devono essere espressi in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1º gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti.

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

2) l'allegato è soppresso.

Articolo 3

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1741/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Notifica alla Commissione

1. Ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione conformemente al presente regolamento, ripartendo tali quantitativi in base al codice a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro il secondo mese successivo al mese di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 4

L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1850/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Notifica alla Commissione

1. Gli Stati membri produttori notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:

a) un elenco delle zone di produzione del luppolo;

b) un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro;

c) nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1359/2007 è così modificato:

1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e le notificano alla Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione ogni eventuale modifica delle condizioni del controllo.»;

2) all'articolo 10 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Per gli attestati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri notificano entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre:»;

3) è inserito il seguente articolo 10 *bis*:

«Articolo 10 bis

Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:

1) all'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri notificano alla Commissione:

a) ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;

b) entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti.»;

2) all'articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri notificano alla Commissione:

a) ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;

b) entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti.»;

3) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione:

a) entro il venerdì di ogni settimana:

i) le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione introdotte ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l'assenza di tali domande;

ii) le domande di titoli introdotte in conformità del procedimento disposto dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l'assenza di tali domande;

iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;

iv) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande introdotte in conformità del procedimento disposto dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

v) i quantitativi per i quali domande di titoli di esportazione sono state ritirate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento, durante la settimana in corso, indicando la data di introduzione della domanda;

b) entro il 14 di ogni mese per il mese precedente:

i) le domande di titoli di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008;

ii) i quantitativi per i quali titoli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 sono stati rilasciati e non utilizzati.

2. Nelle notifiche di cui al paragrafo 1 sono indicati:

a) il quantitativo, in peso del prodotto o in numero di capi, per ogni categoria di cui all'articolo 10, paragrafo 5;

b) il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.»;

4) è inserito il seguente articolo 16 *bis*:

«Articolo 16 bis

Le notifiche di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

5) l'allegato VIII è soppresso.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:

1) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. Gli Stati membri notificano alla Commissione i coefficienti contemporaneamente al riepilogo di cui all'articolo 19, paragrafo 1.»;

2) nel titolo II, il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«CAPO III

Obblighi di notifica a carico degli Stati membri»;

3) all'articolo 19, paragrafo 3, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«Per la constatazione dell'andamento dei prezzi, gli Stati membri la cui produzione vinificata ha superato, nei cinque anni precedenti, il 5 %, in media, della produzione totale di vino dell'Unione europea, notificano alla Commissione i seguenti dati, con riferimento ai vini di cui all'allegato XI *ter*, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) del Consiglio:

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

4) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 49*

Notifica

1. Ogni Stato membro notifica alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi competenti per l'applicazione del presente titolo;

b) se del caso, il nome e l'indirizzo dei servizi o enti incaricati da un organismo competente per l'applicazione del presente titolo.

2. Ogni Stato membro notifica inoltre alla Commissione:

a) le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi o enti di cui al paragrafo 1;

b) le disposizioni da essi adottate per l'applicazione del presente titolo, laddove presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008.

3. La Commissione redige e tiene aggiornata una lista dei nomi e degli indirizzi degli organismi competenti ed eventualmente dei servizi o enti abilitati, in base alle informazioni notificate dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale lista su Internet.»;

5) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 50*

Notifica

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le notifiche di cui al presente regolamento.

2. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente regolamento almeno per le cinque campagne viticole successive all'anno di registrazione.

3. Le notifiche previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

4. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

Tuttavia, le notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), sono trasmesse dagli Stati membri in formato elettronico o caricati elettronicamente al punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 8

L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 612/2009 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 50*

Notifica alla Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

a) immediatamente, i casi di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri;

b) entro la fine del secondo mese successivo al mese di accettazione delle dichiarazioni di esportazione, i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 42. I codici sono raggruppati per settore.

2. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 9

All'articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Le notifiche di cui all'articolo 40, paragrafo 2, e al paragrafo 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è così modificato:

1) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati notificati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (*) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

(*) GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.»;

2) all'articolo 24, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro notifica quanto prima alla Commissione il cambiamento dell'importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.»;

3) l'articolo 31 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l'assenza di domande.

Prima della notifica di cui al primo comma, gli Stati membri verificano, in particolare, l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e all'articolo 28, paragrafi 1 e 2.»;

b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne notifica l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L'autorità competente notifica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione, i quantitativi, ripartiti per codici di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.»;

4) l'articolo 32 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1º giugno dell'anno in corso e il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state notificate conformemente all'articolo 31, paragrafo 1.

Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

Entro la fine di febbraio, gli Stati membri notificano alla Commissione per entrambe le quote del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli, ripartiti per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione, per entrambe le quote del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione:

— il quantitativo per il quale sono stati attribuiti titoli,

— il quantitativo per il quale sono stati rilasciati titoli,

— il quantitativo esportato.»;

5) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

6) gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

Articolo 11

All'articolo 7 del regolamento (UE) n. 479/2010 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga al disposto dall'articolo 8, le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 174/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe [1], in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma del regolamento stesso.

(2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe [2] sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in è necessaria un'azione a livello dell'Unione. Occorre pertanto modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) 314/2004 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Direttore — Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

---

[1] GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
[2] GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

1. Le voci seguenti sono depennate dalla parte «I. Persone fisiche»:

«6. Bonyongwe, Willa (alias Willia)
10. Chairuka, Annie Flora Imagine
13. Charamba, Rudo Grace
14. Charumbira, Fortune Zefanaya
20. Chihuri, Isobel (alias Isabel) Halima
27. Chingoka, Peter Farai
33. Chitepo, Victoria
40. Damasane, Abigail
43. Dokora, Lazarus
45. Gambe, Theophilus
46. Georgias, Aguy
49. Gono, Helen (alias Hellin) Mushanyuri
50. Gula-Ndebele, Sobuza
57. Jangara (alias Changara), Thomsen
59. Kangai, Kumbirai
63. Kaukonde, Ray Joseph
69. Kuruneri, Christopher Tichaona
73. Lesabe, Thenjiwe V.
77. Made, Patricia A.
83. Malinga, Joshua
88. Masawi, Ephrahim Sango
96. Matshalaga, Obert
97. Matshiya, Melusi (Mike)
126. Mugabe, Sabina
128. Muguti, Edwin
143. Mutinhiri, Tracey
151. Ndlovu, Naison K.
152. Ndlovu, Richard
160. Nyathi, George
164. Parirenyatwa, Choice
167. Patel, Khantibhal
168. Pote, Selina M.
180. Sekeremayi (alias Sekeramayi), Tsitsi Chihuri
193. Stamps, Timothy
197. Udenge, Samuel»

2. Le voci corrispondenti alle persone indicate in appresso della parte «I. Persone fisiche» sono sostituite dalle voci sottoelencate:

Nome	Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
1. Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924, passaporto AD001095. Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
8. Buka (alias Bhuka), Flora	Ufficio del Presidente (ex Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie e dei programmi di reinsediamento (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente ed ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
11. Chapfika, David	Ex Vice Ministro dell'agricoltura (ex Vice Ministro delle finanze), data di nascita 7.4.1957. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
12. Charamba, George	Segretario permanente, Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963, passaporto AD002226. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
17. Chigwedere, Aeneas Soko	Governatore della provincia del Mashonaland orientale, ex Ministro, data di nascita 25.11.1939. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
18. Chihota, Phineas	Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
21. Chimbudzi, Alice	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU-PF. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	16.6.2005
23. Chimutengwende, Chenhamo Chekezha	Ex Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex Ministro dell'informazione, ex Ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
25. Chinamasa, Patrick Anthony	Ministro della giustizia e degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
38. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya	Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
51. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi	Ex Ministro dell'agricoltura (ex Ministro dello sviluppo economico), data di nascita 8.3.1940. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002

Nome	Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
62. Kasukuwere, Saviour	Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione e Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
72. Langa, Andrew	Vice Ministro dell'ambiente e del turismo (ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni). Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
76. Made, Joseph Mtakwese	Ministro aggiunto dell'ingegneria e della meccanizzazione agricola (ex Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale), data di nascita 21.11.1954. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
78. Madzongwe, Edna (alias Edina)	Presidente del Senato dello ZANU-PF, data di nascita 11.7.1943. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
84. Maluleke, Titus	Governatore della provincia del Masvingo (Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura). Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007
85. Mangwana, Paul Munyaradzi	Ministro di Stato dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, data di nascita 10.8.1961. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
87. Marumahoko, Reuben	Vice Ministro degli esteri (ex Vice Ministro dell'interno), data di nascita 4.4.1948. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	14.9.2002
94. Matiza, Joel Biggie	Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
95. Matonga, Brighton	Vice Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 1969. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
98. Mavhaire, Dzikamai	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF). Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	6.3.2007
99. Mbiriri, Partson	Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	2.8.2005
102. Midzi, Amos Bernard (Mugenva)	Ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	14.9.2002

Nome	Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
103. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo	Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
104. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi	Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
112. Mpofu, Obert Moses	Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale) (Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della sicurezza nazionale], data di nascita 12.10.1951. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
117. Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)	Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
118. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange	Segretario del Politburo dello ZANU-PF incaricato delle questioni di genere e della cultura (ex Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo delle comunità), data di nascita 14.12.1958. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
121. Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo	Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
124. Mugabe, Grace	Data di nascita 23.7.1965, passaporto AD001159. Moglie del capo del governo e coinvolta in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto.	25.7.2002
129. Mujuru, Joyce Teurai Ropa	Vice presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
130. Mujuru, Solomon T.R.	Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 1.5.1949. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
133. Mumbengegwi, Samuel Creighton	Ex Ministro delle finanze; ex Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, data di nascita 23.10.1942. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002

Nome	Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
134. Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku	Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945. Passaporto: AD001086. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
137. Mushohwe, Christopher Chindoti	Governatore della provincia del Manicaland (ex Ministro dei trasporti e delle comunicazioni, ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
138. Mutasa, Didymus Noel Edwin	Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma agraria e dei reinsediamenti presso l'Ufficio del Presidente, Segretario per l'amministrazione dello ZANU-PF, data di nascita 27.7.1935. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
141. Mutezo, Munacho	Ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
142. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)	Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
144. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza	Ex Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 27.5.1948. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	14.9.2002
146. Muzenda, Tsitsi V.	Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 28.10.1922. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
148. Mzembi, Walter	Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale, data di nascita 16.3.1964. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007
150. Ncube, Abedinico	Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
153. Ndlovu, Sikhanyiso	Ex Ministro dell'informazione e della propaganda (ex Vice Ministro dell'istruzione superiore e terziaria), data di nascita 20.9.1949. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002

Nome	Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
154. Nguni, Sylvester	Ministro dello sviluppo economico (ex Vice Ministro dell'agricoltura), data di nascita 4.8.1955. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
155. Nhema, Francis	Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 7.4.1959. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
157. Nkomo, John Landa	Ex Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), presidente nazionale dello ZANU-PF, data di nascita 22.8.1934. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
158. Nyambuya, Michael Reuben	Ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex tenente generale, governatore della provincia del Manicaland), data di nascita 23.7.1955. Ex membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
159. Nyanhongo, Magadzire Hubert	Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
163. Nyoni, Sithembiso Gile Glad	Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 20.9.1949. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
165. Parirenyatwa, David Pagwese	Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
174. Sakabuya, Morris	Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
175. Sakupwanya, Stanley	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della sanità e dell'infanzia. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
177. Sandi, E.	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della condizione femminile. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	16.6.2005
178. Savanhu, Tendai	Vice Segretario dello ZANU-PF, incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	16.6.2005
179. Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere	Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002

Nome	Carica /Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
182. Shamu, Webster Kotiwani	Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche (ex Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 6.6.1945. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
183. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa	Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
185. Shumba, Isaiah Masvayamwando	Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
189. Sibanda, Misheck Julius Mpande	Capo di gabinetto (successore di Charles Utete), data di nascita 3.5.1949. Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
192. Sikosana, Absolom	Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari della gioventù. Membro del Politburo che ha forti legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
200. Zhuwao, Patrick	Vice Ministro della scienza e della tecnologia (NB: nipote di Mugabe). Membro del governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005

REGOLAMENTO (UE) N. 175/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	69,6
	TN	117,7
	TR	113,4
	ZZ	105,7
0707 00 05	MK	140,7
	TR	176,9
	ZZ	158,8
0709 90 70	MA	41,5
	TR	116,8
	ZZ	79,2
0805 10 20	EG	55,8
	IL	59,1
	MA	56,9
	TN	51,7
	TR	69,9
	ZZ	58,7
0805 20 10	IL	159,0
	MA	91,6
	US	107,8
	ZZ	119,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	70,2
	EG	51,1
	IL	115,9
	JM	74,2
	MA	111,8
	PK	34,8
	TR	64,5
	ZZ	74,6
0805 50 10	EG	68,7
	MA	52,1
	TR	49,1
	ZZ	56,6
0808 10 80	CA	91,7
	CM	53,6
	CN	84,0
	MK	50,2
	US	124,3
	ZZ	80,8
0808 20 50	AR	178,5
	CL	98,0
	CN	50,3
	US	117,6
	ZA	94,9
	ZZ	107,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/15/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

(1) La risoluzione MSC.150(77) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è stata revocata e sostituita dalla risoluzione MSC.286(86) dell'IMO con effetto a decorrere dal 1º luglio 2009. Occorre pertanto aggiornare l'articolo 12 della direttiva 2002/59/CE, che fa riferimento alla risoluzione IMO revocata.

(2) Le prescrizioni relative all'installazione a bordo dei sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification System — AIS) e dei registratori dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder — VDR) devono essere aggiornate in linea con le modifiche che sono state apportate alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), tenendo conto dello sviluppo di VDR semplificati approvato dall'IMO. Il campo di applicazione delle deroghe per le piccole navi passeggeri su brevi distanze deve essere inoltre precisato e adattato a tali viaggi.

(3) I poteri di intervento degli Stati membri a seguito di un sinistro marittimo devono essere definiti più chiaramente. In particolare, deve essere stabilito con chiarezza che gli Stati membri possono impartire istruzioni alle società di assistenza, salvataggio o rimorchio per prevenire un pericolo grave e imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi e dei loro equipaggi e passeggeri o quella di persone a terra o per proteggere l'ambiente marino.

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/59/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50 °C e la densità a 15 °C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC.286(86).»;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva;

3) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, ferma restando la data di attuazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] per quanto riguarda i pescherecci. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

[1] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

[2] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 101.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo

I. PESCHERECCI

I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri devono essere dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all'articolo 6 *bis* secondo il seguente calendario:

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012,

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013,

— pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014,

— pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 *bis* a decorrere dal 30 novembre 2010.

II. NAVI CHE OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) in conformità alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS. Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, che operano su rotte internazionali e che effettuano scalo in un porto di uno Stato membro devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) in conformità alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS. Per le navi da carico costruite prima del 1º luglio 2002, il VDR può essere un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione SOLAS.

III. NAVI CHE NON OPERANO SU ROTTE INTERNAZIONALI

1. **Sistemi di identificazione automatica (AIS)**

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le altre navi con una stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che non operano su rotte internazionali devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme tecniche e di funzionamento stabilite nel capitolo V della convenzione SOLAS.

2. **Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR)**

a) Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione SOLAS.

b) Le navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3 000 tonnellate, costruite prima del 1º luglio 2002 e non operanti su rotte internazionali devono essere dotate di un registratore dei dati di viaggio (VDR) o di un registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) conforme alle norme tecniche e di funzionamento elaborate in conformità al capitolo V della convenzione SOLAS.

IV. ESENZIONI

1. **Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un AIS**

a) Stati membri possono esonerare dagli obblighi relativi all'AIS stabiliti nel presente allegato le navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 15 metri o di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non operanti su rotte internazionali.

b) Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi relativi all'AIS stabiliti nel presente allegato le navi diverse da quelle passeggeri con una stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 500 tonnellate che operano esclusivamente nelle acque interne di uno Stato membro e al di fuori delle rotte normalmente utilizzate da altre navi dotate di un sistema AIS.

2. **Esenzioni dall'obbligo di installazione a bordo di un sistema VDR o S-VDR**

Gli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di installare un sistema VDR o S-VDR come di seguito specificato:

a) le navi da passeggeri solo per viaggi in tratti di mare diversi da quelli contemplati dalla classe A di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) possono essere esonerate dall'obbligo di installare un sistema VDR;

b) le navi diverse dalle navi ro/ro da passeggeri costruite prima del 1º luglio 2002 possono essere esonerate dall'obbligo di installare un sistema VDR se è possibile dimostrare che non sarebbe ragionevole o fattibile installare un'interfaccia tra un sistema VDR e le apparecchiature esistenti sulla nave;

c) le navi da carico costruite prima del 1º luglio 2002, operanti o meno su rotte internazionali, possono essere esentate dall'obbligo di installare a bordo un sistema S-VDR se sono destinate a essere ritirate dal servizio in via permanente entro due anni dalla data di attuazione di cui al capitolo V della convenzione SOLAS.

([1]) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.»

ALLEGATO II

«*ALLEGATO IV*

Misure che gli Stati membri possono adottare in presenza di una minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente

(in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1)

Qualora, in seguito a un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga, nell'ambito del diritto internazionale, che sia necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente che minaccia il suo litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che sia necessario proteggere l'ambiente marino, tale autorità può, in particolare:

a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;

b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;

c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata la stazione costiera competente;

d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.

Se una nave è rimorchiata nell'ambito di un accordo di rimorchio o di salvataggio, le misure di cui alle lettere a) e d) adottate dall'autorità competente di uno Stato membro possono essere applicate anche alle società di assistenza, salvataggio e rimorchio coinvolte.»

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2011

recante deroga alle norme d'origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati da Saint-Pierre e Miquelon

[notificata con il numero C(2011) 986]

(2011/122/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») [1], in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III della decisione 2001/822/CE riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Ai sensi dell'articolo 37, possono essere adottate deroghe alle norme d'origine laddove ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o in un territorio.

(2) Il 19 ottobre 2010 Saint Pierre e Miquelon ha chiesto una deroga alle norme d'origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE per un periodo di otto anni. Il 12 novembre Saint Pierre e Miquelon ha trasmesso informazioni supplementari. La domanda concerne un quantitativo annuo complessivo di 225 tonnellate di astice americano (*Homarus americanus*) delle voci SA 0306 e 1605, 600 tonnellate di sgombro e aringa (*Scomber scombrus, Clupea harengus*) delle voci SA 0303, 0304, 0305 e 1604 e 250 tonnellate di mitili (*Mytilus edulis*) delle voci SA 0307 e 1605, originari di paesi terzi, che sono sottoposti a trasformazione a Saint Pierre e Miquelon per essere poi esportati nell'Unione.

(3) Saint Pierre e Miquelon ha motivato tale domanda con la persistente insufficienza delle fonti di approvvigionamento di altri prodotti ittici.

(4) La deroga è giustificata in virtù dell'articolo 37, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettere a) e b), dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria locale esistente, l'impatto economico e sociale e la particolare situazione di Saint Pierre e Miquelon. Essendo concessa per prodotti che implicano un'effettiva trasformazione, la deroga contribuirà allo sviluppo di un'industria esistente. Essa è essenziale per il successo dell'impianto in questione, che conta un numero significativo di addetti. È quindi opportuno che la produzione sia integrata da nuove specie.

(5) Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non rischia di arrecare grave pregiudizio a un'industria esistente dell'Unione o di uno o più Stati membri.

(6) Per quanto riguarda i prodotti della voce SA 0303, tuttavia, dall'economia generale dell'articolo 37 risulta che una deroga alle norme d'origine definite nell'allegato III della decisione 2001/822/CE non può essere concessa per tali prodotti. Questi, infatti, non contribuiscono allo sviluppo di un'industria esistente, in quanto sono oggetto di operazioni di condizionamento che non presentano il carattere di attività realmente industriali.

(7) Analogamente, è opportuno escludere dalla deroga i filetti freschi e congelati di sgombro e aringa della voce SA 0304, in quanto le relative operazioni di filettatura comportano livelli sempre più elevati di meccanizzazione. L'impiego di forza lavoro per le operazioni di filettatura è troppo insignificante per poter incidere sull'occupazione locale. La trasformazione di tali prodotti non contribuirà pertanto allo sviluppo dell'industria esistente e nessuna deroga a loro favore risulta giustificata.

[1] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(8) Per quanto riguarda lo sgombro e l'aringa delle voci SA 0305 e 1604, è opportuno che la deroga riguardi unicamente lo sgombro e l'aringa affumicati e trasformati. Affinché l'industria locale possa beneficiare pienamente dell'approvvigionamento regolare di materie prime di qualità e offrire un'attività complementare durante la bassa stagione, con una conseguente economia di scala per l'industria locale, è opportuno concedere il quantitativo annuo richiesto di 600 tonnellate per i prodotti di cui trattasi.

(9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Per garantire una gestione efficace, tali norme vanno applicate, per quanto di ragione, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.

(10) Poiché la decisione 2001/822/CE giunge a scadenza il 31 dicembre 2013, occorre prevedere che la deroga continui ad essere applicata oltre tale data se è adottata una nuova decisione sull'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea o se è prorogata l'applicazione della decisione 2001/822/CEE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca trasformati a Saint Pierre e Miquelon che figurano nell'allegato della presente decisione sono considerati originari di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenuti a partire da materie non originarie conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti della pesca e ai quantitativi annui che figurano nell'allegato, importati nell'Unione da Saint Pierre e Miquelon nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2011 e il 31 gennaio 2019.

Articolo 3

Gli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano, per quanto di ragione, alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le disposizioni necessarie per garantire i controlli quantitativi applicabili alle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

A tal fine, tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento alla decisione stessa.

Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 a norma della presente decisione e il numero d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR 1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

— «Derogation — Decision/2011/122/UE»,

— «Dérogation — Décision/2011/122/UE».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1º febbraio 2011 al 31 gennaio 2019.

In caso di adozione di un nuovo regime preferenziale che sostituisca quello previsto dalla decisione 2001/822/CE oltre il 31 dicembre 2013, o di proroga del regime attuale, la presente decisione continuerà ad essere applicabile fino alla data di scadenza del nuovo regime o del regime attuale prorogato, ma in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2019.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO

PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI A SAINT PIERRE E MIQUELON

Numero d'ordine	Codice SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo annuo complessivo (in t)
09.1623	ex 0306 12 ex 1605 30	Astice congelato (*Homarus americanus*), intero, cotto. Astice congelato (*Homarus americanus*), in pezzi, cotto o fresco. Carne di astice congelata (*Homarus americanus*), cotta o fresca. Piatti preparati a base di carne di astice (*Homarus americanus*), compresi piatti pronti al consumo.	Dal 1º.2.2011 al 31.1.2019	225
09.1624	ex 0305 42 ex 0305 49 ex 1604 12 ex 1604 15 ex 1604 20	Filetti affumicati di aringa (*Clupea harengus*) o sgombro (*Scomber scombrus*). Preparazioni e conserve di aringhe (*Clupea harengus*) o sgombri (*Scomber scombrus*).	Dal 1º.2.2011 al 31.1.2019	600
09.1625	ex 0307 39 ex 1605 90	Mitili congelati (*Mytilus edulis*), cotti, anche separati dalla loro conchiglia. Preparazioni e conserve di mitili (*Mytilus edulis*), piatti a base di mitili (*Mytilus edulis*), compresi piatti pronti al consumo.	Dal 1º.2.2011 al 31.1.2019	250

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del *Bacillus firmus* I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 989]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/123/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 18 giugno 2010 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva sedaxane, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Il 29 settembre 2010 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità francesi il fascicolo relativo alla sostanza attiva *Bacillus firmus* I-1582, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(4) Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati appaiono inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. Come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5) La presente decisione deve confermare ufficialmente, a livello di Unione europea, che i fascicoli sono considerati rispondenti, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di tale direttiva.

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni del suo esame, unitamente alle eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive di cui all'articolo 1 e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Nome comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Sedaxane N. CIPAC: 833	Syngenta Crop Protection AG	18 giugno 2010	FR
Bacillus firmus I-1582 N. CIPAC: non pertinente	Bayer CropScience SAS	29 settembre 2010	FR

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva ethametsulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 991]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/124/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 29 giugno 2010 la società DuPont de Nemours GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ethametsulfuron chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell'Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di principio conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di principio i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o meno della sostanza attiva indicata all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Termine di applicazione	Stato membro relatore
Ethametsulfuron N. CIPAC: 834	DuPont de Nemours GmbH	29 giugno 2010	UK

IV

(Atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 305/09/COL

dell'8 luglio 2009

sui contratti di vendita di energia elettrica tra il comune di Notodden e Becromal Norway AS

(Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA [1],

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo [2], in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia [3], in particolare l'articolo 24,

visto l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2 della parte II, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte [4],

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle suddette disposizioni [5] e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Procedimento

La decisione dell'Autorità n. 718/07/COL di avviare il procedimento d'indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo supplemento SEE [6]. L'Autorità ha invitato le parti interessate a inviare eventuali osservazioni. L'Autorità non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. Con lettera del 4 febbraio 2008 (doc. n. 463572), le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento.

Con lettera del 21 maggio 2008, il beneficiario dell'aiuto, Becromal Norway AS, ha richiesto un incontro con l'Autorità. L'incontro si è tenuto l'11 giugno 2008 presso la sede dell'Autorità. Durante l'incontro i rappresentanti di Becromal hanno citato, tra l'altro, un ulteriore contratto tra il comune di Notodden e Becromal, concernente l'utilizzo da parte del comune delle acque reflue provenienti dalla centrale elettrica gestita da Becromal (doc. n. 482695).

2. Descrizione della misura oggetto di indagine

Notodden è un comune della contea di Telemark, nella Norvegia sudorientale, che, grazie alla sua posizione, alla confluenza di due fiumi nel lago Heddalsvatnet, dispone di notevoli risorse idroelettriche nel proprio territorio.

A tale titolo, il comune ha diritto a ricevere ogni anno un determinato volume di cosiddetta «energia elettrica da concessione» dai concessionari del diritto di utilizzazione delle cascate d'acqua. Il sistema dell'energia elettrica da concessione è previsto nella sezione 2, paragrafo 12, della legge sulle concessioni industriali e nella sezione 12, paragrafo 15, della legge sull'utilizzo delle cascate d'acqua [7]. Ai sensi di tali disposizioni, la cui formulazione è identica, le contee e i comuni nei quali sorge una centrale per la produzione di energia elettrica hanno diritto a ricevere fino al 10 % della produzione annua della centrale ad un prezzo stabilito dallo Stato. Relativamente alle concessioni

[1] In appresso denominata «l'Autorità».
[2] In appresso denominato «accordo SEE».
[3] In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte».
[4] In appresso denominato «protocollo 3».
[5] GU C 96 del 17.4.2008, pag. 21 e supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 36.
[6] GU C 96 del 17.4.2008, pag. 21 e supplemento SEE n. 20 del 17.4.2008, pag. 36.

[7] Tali disposizioni stabiliscono quanto segue: «La concessione dovrà stabilire che il concessionario ceda alle contee e ai comuni nei quali sorge la centrale elettrica fino al dieci per cento dell'energia idroelettrica ottenuta da ciascuna cascata, calcolata in base alle norme della sezione 11, sottosezione 1, cfr. sezione 2, terzo paragrafo. La quantità ceduta e la sua distribuzione è stabilita dal ministero competente, sulla base delle esigenze generali di fornitura di energia elettrica della contea o del comune. La contea o il comune possono utilizzare l'energia elettrica fornita a propria discrezione. […]. Il prezzo dell'energia elettrica [per il comune] è determinato sulla base del costo medio calcolato su un campione rappresentativo di centrali idroelettriche presenti nel paese. Le tasse sugli utili della produzione di energia elettrica che superino la normale redditività non sono incluse nel calcolo di tale costo. Ogni anno il ministro fissa il prezzo dell'energia elettrica fornita presso la sottostazione di trasmissione della centrale. Le disposizioni della prima e terza frase non si applicano alle concessioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 10 aprile 1959.» (Traduzione in lingua inglese fornita dal ministero norvegese del Petrolio e dell'energia).

rilasciate prima del 1959, come nel caso in esame, il prezzo è determinato sulla base dei cosiddetti «costi individuali» dell'impianto, a meno che non si convenga un prezzo inferiore ([1]). Pertanto, il prezzo dell'energia elettrica da concessione è di norma inferiore a quello di mercato.

Il diritto di ciascun comune all'energia elettrica da concessione viene stabilito in base al suo «fabbisogno generale di energia elettrica». Secondo l'amministrazione norvegese delle risorse idriche e dell'energia idrica, tale fabbisogno include l'energia elettrica per usi industriali, agricoli e civili, ad eccezione delle industrie a forte consumo di energia e di lavorazione del legno ([2]). Dal 1988, il comune di Notodden ha avuto diritto a circa 3,9 GWh provenienti dalle cascate di Sagafoss presso Notodden, un quantitativo che è stato innalzato a 7,114 GWh nel 2002 ([3]).

Oltre ai volumi di energia elettrica da concessione ad esso spettanti ai sensi della legislazione sull'energia elettrica da concessione, risulta che il comune di Notodden possedesse anche propri diritti d'uso delle cascate di Sagafoss presso Notodden. Tali diritti d'uso erano sfruttati da Tinfos AS e non dal comune stesso. In cambio, il comune aveva diritto ad una quota ulteriore dell'energia elettrica prodotta dalla centrale. I rapporti commerciali tra Notodden e Tinfos sono attualmente disciplinati da un contratto stipulato il 15 agosto 2001 ([4]), ai sensi del quale, fino al 31 marzo 2006 il comune poteva acquistare annualmente da Tinfos AS 30 GWh di energia elettrica, inclusi 3,9 GWh di energia elettrica da concessione, al prezzo di 0,135 NOK per kWh, sia per l'energia elettrica da concessione che per i volumi aggiuntivi. Dal 31 marzo 2006, il comune ha diritto solo all'acquisto dei volumi di energia elettrica da concessione e i prezzi fissati per l'acquisto di tale energia sono validi da tale data.

La succitata base giuridica del diritto dei comuni all'energia elettrica da concessione specifica espressamente che i comuni possono disporre a propria discrezione di tale energia, a prescindere dal fatto che i volumi ad essi spettanti siano calcolati sulla base del loro «fabbisogno generale di energia elettrica». Pertanto, nulla impedisce ai comuni di vendere tale energia elettrica alle industrie a forte consumo di energia o di altro tipo, ubicate sul territorio del comune.

A tale riguardo, il 10 maggio 2002 il comune ha stipulato un contratto ([5]) con il produttore di lamine di alluminio Becromal concernente la rivendita dei volumi di energia elettrica ad essa spettanti ai sensi del contratto con Tinfos. Il contratto ha effetto retroattivo e, conseguentemente, disciplina anche i volumi di energia elettrica venduti a Becromal dal 14 maggio 2001 alla data di stipula del contratto. I volumi di energia pattuiti sembrano corrispondere a quelli previsti dal contratto tra il comune e Tinfos fino al 31 marzo 2007: cioè, 14,4794 GWh dal 14 maggio 2001 al 31 dicembre 2001, 30 GWh l'anno dal 2002 al 2005, 7,397 GWh dal 1º gennaio 2006 al 31 marzo 2006. Infine, il contratto riconosceva a Becromal la facoltà di acquistare l'energia elettrica da concessione del comune dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007. Anche i prezzi riflettono quelli stabiliti nel contratto tra il comune e Tinfos, ossia 0,135 NOK/kWh fino al 31 marzo 2006 e, dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007, «*le condizioni alle quali il comune di Notodden potrà, in quel momento, acquistare l'energia elettrica in questione*».

Becromal ha effettivamente deciso di acquistare l'energia elettrica da concessione nel periodo compreso tra il 1º aprile 2006 e il 31 marzo 2007 ([6]) Il comune di Notodden ha riferito che nel periodo da aprile a giugno 2006, pagava 0,1521 NOK/kWh per l'energia elettrica da concessione acquistata e la rivendeva a Becromal allo stesso prezzo. Nel periodo da luglio a dicembre 2006, il comune pagava l'energia elettrica 0,11235 NOK/kWh e la rivendeva a Becromal a 0,1521 NOK/kWh. Nel periodo da gennaio a marzo 2007, il comune pagava l'energia elettrica 0,10425 NOK/kWh e la rivendeva a 0,1420 NOK/kWh ([7]).

Con lettera del 4 marzo 2007 ([8]), Becromal chiedeva una proroga del contratto di acquisto dell'energia elettrica, chiedendo inoltre di incrementare i volumi stabiliti nel contratto. Il 30 aprile 2007, il comune rispondeva alla richiesta, offrendo di vendere alla Becromal energia elettrica da concessione al prezzo di 0,20 NOK/kWh (che asseritamente coincideva col prezzo a pronti rilevato su Nord Pool, la borsa dell'energia dei paesi nordici, nel mese di maggio 2007) per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2007 e successivamente di stipulare un contratto triennale di vendita dell'energia elettrica da concessione al prezzo di 0,264 NOK/kWh per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Nella stessa comunicazione, il comune dichiarava inoltre che dal 1º aprile 2007 i volumi di energia elettrica da concessione sarebbero stati pari a 7,113 GWh.

Il 30 giugno 2007, Becromal comunicava al comune l'accettazione dei prezzi offerti per gli ultimi nove mesi del 2007, mentre declinava l'offerta per il periodo 2008-2010, considerando il prezzo troppo elevato. Il comune rispondeva, con lettera del 4 luglio, che alla luce della lettera di Becromal, riteneva raggiunto un accordo sui volumi di energia elettrica per il 2007 e pertanto avrebbe presentato a breve una proposta di contratto. Riguardo al periodo dal 2008 al 2010, il comune ribadiva la sua precedente posizione, secondo la quale il contratto doveva essere stipulato a condizioni di mercato ([9]). Il comune ha successivamente confermato che non è stato ancora stipulato alcun contratto formale e che non è stata condotta alcuna trattativa per il periodo successivo al 1º gennaio 2008 ([10]).

([1]) I «costi individuali» dell'impianto sono calcolati ai sensi delle disposizioni di legge applicabili fino al 1959, che prevedono che il costo individuale sia costituito dai costi di produzione della centrale incluso il 6 % d'interesse sui costi iniziali, più una maggiorazione del 20 %, il tutto diviso per la produzione annua media nel periodo 1970-1999. Cfr. il cosiddetto KTV-Notat n. 53/2001 del 24 agosto 2001, doc. n. 455241.

([2]) KTV-Notat n. 53/2001, supra.

([3]) Cfr. la risposta della Norvegia alla domanda 4 nella seconda richiesta di informazioni, doc. n. 449660.

([4]) Allegato al doc. n. 449660.

([5]) Allegato alla risposta della Norvegia del 9 luglio 2007, doc. n. 428860.

([6]) L'Autorità non ha ricevuto copia di tale accordo di proroga.

([7]) Doc. n. 521513, e-mail dell'11 giugno 2009.

([8]) Allegato alla risposta della Norvegia del 9 luglio 2007, doc. n. 428860.

([9]) Cfr. allegati alla risposta della Norvegia del 9 luglio 2007, doc. n. 428860.

([10]) Cfr. la risposta della Norvegia alla seconda richiesta di informazioni dell'Autorità, doc. n. 449660.

3. **Le osservazioni delle autorità norvegesi**

Le autorità norvegesi hanno presentato le proprie osservazioni inoltrando una lettera del comune di Notodden.

Il comune sostiene, in primo luogo, che il prezzo di mercato dei contratti a lungo termine non quotati in borsa (NQB) indicato da Nord Pool era effettivamente all'incirca simile al prezzo concordato tra il comune di Nodotten e Becromal. Effettivamente, secondo la tabella dei «Prezzi dell'energia elettrica scambiata sul mercato all'ingrosso e dell'energia elettrica da concessione 1994-2005» scaricata dalla pagina web dell'Ufficio centrale di statistica norvegese ([1]), nel 2001 il prezzo medio indicato nei contratti di durata compresa tra 1 e 5 anni era pari a 0,136 NOK/kWh, mentre il prezzo pattuito tra Notodden e Becromal era di 0,135 NOK/kWh.

Il comune riconosce che sia il prezzo del contratto che quello riportato nella tabella dell'Ufficio centrale di statistica norvegese sono significativamente inferiori rispetto al prezzo a pronti di Nord Pool. Al riguardo, fa presente che la differenza tra il prezzo praticato a Becromal e quello di mercato (circa 17,5 milioni di NOK) citata in una lettera inviata dal comune alla società e richiamata nella decisione di avviare la procedura, si riferisce in realtà alla differenza tra il prezzo pattuito e il prezzo a pronti.

Per quanto riguarda la questione di quale sia il prezzo di riferimento pertinente, il comune sostiene che il prezzo contrattuale va confrontato col prezzo dei contratti NQB e non col prezzo a pronti. Infatti, prosegue il ragionamento, anche se il comune avrebbe potuto vendere i volumi di energia elettrica acquistati ai sensi del contratto sul mercato a pronti — ottenendo così, potenzialmente, un prezzo più elevato — ciò l'avrebbe esposto a notevoli rischi finanziari. Detti rischi derivano dal diritto/obbligo del comune di acquistare 30 GWh di energia l'anno da Tinfos, al prezzo di 0,135 NOK/kWh fino al 31 marzo 2006. Pertanto, se durante quel periodo il prezzo a pronti fosse sceso al di sotto di 0,135 NOK/kWh, il comune avrebbe subito una perdita. Le autorità norvegesi descrivono pertanto il contratto con Becromal come un contratto «back to back», volto ad assicurare il comune contro il rischio di perdite finanziarie.

II. **VALUTAZIONE**

1. **Esistenza di aiuti di Stato**

1.1. *Aiuto di stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE e dubbi espressi dall'Autorità nella decisione di avviare il procedimento*

Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono definiti come segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

Ne consegue che, affinché sia presente un aiuto di Stato ai sensi dell'accordo SEE, l'aiuto deve essere concesso mediante risorse statali, deve i) conferire un vantaggio economico selettivo al beneficiario o ai beneficiari, ii) il beneficiario deve essere un'impresa ai sensi dell'accordo SEE e iii) la misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.

Nella decisione di avviare la procedura, l'Autorità aveva ritenuto che il contratto tra il comune di Notodden e Becromal avrebbe conferito un vantaggio selettivo a Becromal e avrebbe pertanto comportato un aiuto qualora il prezzo pattuito tra le parti non fosse stato corrispondente al prezzo di mercato. Secondo l'Autorità, i fatti indicavano la possibilità che il prezzo contrattuale fosse inferiore al prezzo di mercato. In primo luogo, l'Autorità ha osservato che il prezzo stabilito nel contratto di vendita dell'energia elettrica da parte del comune a Becromal rifletteva il prezzo d'acquisto da parte dello stesso comune da Tinfos. Poiché tale prezzo, a sua volta, si basava in parte sul prezzo dell'energia elettrica da concessione e in parte rifletteva la compensazione riconosciuta al comune per i suoi diritti d'uso sulle cascate sfruttati da Tinfos, esso era verosimilmente di gran lunga inferiore al prezzo di mercato.

L'Autorità ha osservato che il prezzo sembrava basso rispetto a quello di altri contratti stipulati nello stesso periodo. Infine, ha fatto riferimento alla dichiarazione dello stesso comune secondo cui il contratto potrebbe aver consentito alla Becromal di risparmiare 17,5 milioni di NOK rispetto al prezzo di mercato.

1.2. *Esistenza di un vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE*

Affinché questa condizione sia soddisfatta, le misure devono conferire a Becromal dei vantaggi che la esentino da costi che normalmente pesano sul suo bilancio. Una situazione di questo tipo si configura quando un ente pubblico non stabilisce una tariffa energetica come un operatore economico ordinario, bensì se ne serve per far fruire i consumatori di energia ([2]). Nel caso in esame, esisterebbe un vantaggio se il prezzo dell'energia elettrica stabilito nel contratto tra Becromal e il comune di Notodden fosse inferiore al prezzo di mercato. In tal caso, la misura sarebbe anche selettiva, in quanto ha come unico beneficiario Becromal.

([1]) Cfr. la tabella aggiornata all'indirizzo http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2008-05-30-23-en.html

([2]) Cfr. cause riunite 67, 68 e 70/85 *Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e altri* contro *Commissione* [1988] Racc. 219, paragrafo 28.

1.2.1. La base di definizione del prezzo di mercato

A titolo di osservazione preliminare, l'Autorità osserva che il meccanismo contrattuale di determinazione del prezzo sulla base del costo, di cui sopra, fa presumere che esista un vantaggio economico. I prezzi dell'energia elettrica da concessione che i comuni hanno il diritto di acquistare ai sensi della legislazione succitata sarebbero, nella maggior parte dei casi, decisamente inferiori al prezzo di mercato. Tuttavia tale presunzione non è di per sé sufficiente per stabilire l'esistenza di un vantaggio economico. Occorre dimostrare che il prezzo stabilito era effettivamente inferiore a quello di mercato risultante da contratti analoghi a quello tra Notodden e Becromal.

Per stabilire il prezzo di mercato, l'Autorità deve valutare quale prezzo sarebbe stato accettabile per un investitore privato in un'economia di mercato. Nella decisione di avviare il procedimento, l'Autorità ha fatto riferimento ad una differenza di 17,5 milioni di NOK tra il prezzo di mercato e quello effettivamente corrisposto. Nelle proprie osservazioni sulla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento, le autorità norvegesi hanno chiarito che questa era la differenza tra il prezzo stabilito nel contratto e quello a pronti. Tuttavia, poiché il contratto in oggetto è un contratto bilaterale di durata quinquennale, il prezzo in esso definito non è necessariamente confrontabile con i prezzi di mercato a pronti, che riflettono la vendita di energia elettrica sulla borsa dell'energia Nord Pool. Nel mercato ElSpot Nord Pool, contratti di compravendita su base oraria di energia elettrica vengono negoziati quotidianamente, con consegna dell'energia acquistata entro le 24 ore successive ([1]). Pertanto, la durata dei contratti e le condizioni contrattuali differiscono notevolmente da quelle del contratto in esame.

Pertanto, ciò che occorre valutare è se un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe accettato di stipulare un contratto bilaterale a lungo termine allo stesso prezzo e alle stesse condizioni del contratto in esame. Nel formulare tale valutazione, l'Autorità non può sostituirsi alla valutazione commerciale del comune, il quale, nella sua veste di fornitore dell'energia elettrica, gode di un ampio margine discrezionale. Solo laddove non vi sia altra spiegazione plausibile per la scelta contrattuale del comune, la misura si qualificherebbe come aiuto di Stato ([2]). Poiché esiste un mercato dei contratti bilaterali a lungo termine ed è possibile stabilire un prezzo di mercato, si deve ipotizzare che gli investitori che operano in un'economia di mercato possano, a seconda delle circostanze, preferire tali contratti alle vendite basate sul prezzo a pronti, anche nel caso in cui la vendita di volumi di energia elettrica nella borsa dell'energia (e quindi al prezzo a pronti) avrebbe potuto produrre maggiori profitti. Ci possono essere diverse valide ragioni commerciali per preferire un unico acquirente stabile per un certo lasso di tempo rispetto ai prezzi variabili della borsa dell'energia: ad esempio la riduzione dei rischi e la semplificazione amministrativa.

A tale riguardo, l'Autorità ritiene che il prezzo stabilito nel contratto debba essere confrontato con il prezzo medio stabilito in contratti della stessa tipologia, aventi simili condizioni e durata, stipulati all'incirca nello stesso periodo. Nello specifico, l'Autorità osserva che occorre valutare il prezzo di mercato che ci si potrebbe ragionevolmente attendere al momento della stipula del contratto e non la successiva dinamica dei prezzi di mercato durante il periodo di validità del contratto.

1.2.2. Dati sui prezzi di mercato per i contratti bilaterali a lungo termine

Al fine di stabilire il prezzo di mercato relativo ai contratti bilaterali a lungo termine al momento della stipula del contratto, le autorità norvegesi, nelle loro osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento formale d'indagine, hanno presentato le statistiche elaborate dall'Ufficio centrale di statistica norvegese relativamente ai prezzi dell'energia elettrica scambiata sul mercato all'ingrosso e dell'energia elettrica da concessione per gli anni dal 1994 al 2005 (all'epoca, nella tabella 24 dell'Ufficio centrale di statistica norvegese, attualmente la tabella 23).

Tabella 23

Prezzi dell'energia elettrica scambiati nel mercato all'ingrosso e dell'energia elettrica da concessione. 1994-2007. Centesimi di NOK/kWh ([3])

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Contratti bilaterali, totale	13,2	14,4	16	17,1	13,5	13,2	12,5	14,7	16,5	21,9	18,9	19,1	26,4	24,1
Contratti fino a 1 anno	11,9	14,7	17,2	19,6	15,1	13,4	12,5	18,4	20,5	29,2	23,8	23,6	36	24,2
Contratti da 1 a 5 anni	14,2	15,6	16,8	18,7	14,9	15,6	15,2	13,6	17,3	21	18,8	18,5	23,7	31
Contratti superiori ai 5 anni	13,5	12,7	14	13,7	11,2	11	10,7	10,5	10,4	12,4	12,4	12,1	20,6	15,5
Mercato dell'energia, totale	17,3	12,3	25,4	14,2	12,1	11,7	11	19	21,6	30,8	23,8	24,7	39,5	24,3

([1]) (Cfr. ulteriori delucidazioni alla pagina http://www.Nord Poolspot.com/trading/The_Elspot_market/)

([2]) (Cfr., per analogia, la Guida dell'Autorità all'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, paragrafo 5, punto 1 e paragrafo 5 punto 3.)

([3]) http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2009-05-28-23-en.html

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Prezzi a pronti	18,2	11,3	25,4	14,3	12,1	11,7	11	18,8	21,6	30,8	24,9	24,7	39,6	24,3
mercato regolamentato	17,3	14,8	25,3	13,6	12,1	11,8	10,3	19,1	20,8	30,5	23,8	24,3	38,4	24,4
Energia elettrica da concessione	9,8	9,4	10,4	10,9	9,1	10	9,3	10	9,7	8,7	7,6	7,5	6,8	7,6

La tabella indica che il prezzo medio per kWh stabilito nei contratti bilaterali di durata compresa tra 1 e 5 anni era pari a 0,136 NOK nel 2001 e a 0,173 NOK nel 2002. I prezzi per i contratti di durata superiore ai cinque anni ammontavano, rispettivamente, a 0,105 NOK e 0,104 NOK. L'Autorità ha invitato l'Ufficio centrale di statistica norvegese a fornire informazioni sui contratti su cui si basano le statistiche. Secondo l'Ufficio centrale di statistica norvegese, i prezzi della tabella sono stati ricavati dai contratti all'ingrosso in essere nell'anno in esame, compresi i contratti stipulati in precedenza, ma ancora in corso. I dati riportati nella tabella non includono i contratti stipulati con utenti finali ([1]). L'Ufficio centrale di statistica norvegese ha inoltre fornito alle autorità norvegesi informazioni tecniche in merito alla composizione dei dati ([2]).

L'Autorità ha ritenuto che anche altre statistiche provenienti dalla banca dati dell'Ufficio centrale di statistica norvegese fossero rilevanti, in particolare, la tabella n. 7 «Serie temporale dei prezzi trimestrali e annuali dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, al netto delle imposte»:

Tabella 7

Serie temporale dei prezzi trimestrali e annuali dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, al netto delle imposte ([3])

	1 2001	2 2001	2 2001	4 2001	1 2002	2 2002	3 2002	4 2002	1 2003	2 2003	3 2003	4 2003
Vendita di elettricità	24,3	17	15,8	16,1	16,9	13	14,2	25,6	29,2	20,7	23,8	25,4
Contratti a prezzo fisso, a «ore piene»	13,7	12,1	13,6	17,4	16,1	14,6	12,6	11,2	23,7	10,7	10,9	11,1
Contratti a prezzo fisso, a tempo libero	21,5	19,8	17,9	17,8	18,7	15,9	14,4	20,6	26,1	22,1	28,1	24,4
Accesso all'energia elettrica	21,5	15,8	14,7	15	14,3	11,5	12,6	22,6	28,3	21,1	21,1	21,9
Nuovi contratti a prezzo fisso (stipulati nei tre mesi precedenti la settimana di rilevazione)	13,8	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1

	1 2004	2 2004	3 2004	4 2004	1 2005	2 2005	3 2005	4 2005	1 2006	2 2006	3 2006	4 2006
Vendita di elettricità	21,2	19,2	21,3	19,9	18,9	23,4	22,6	21,6	30,7	25,5	44,1	38,2
Contratti a prezzo fisso, a «ore piene»	17,8	10,9	16	11	12,1	11,9	11,1	10,5	10,7	10,7	10,5	13,8
Contratti a prezzo fisso, a tempo libero	20,7	21,5	23,2	20,7	22,6	21,6	17,9	20,3	26,9	21,9	36,7	33
Accesso all'energia elettrica	19,6	17,3	19,7	19,1	16,8	22,8	22	18,6	29	26,2	42,7	36,7
Nuovi contratti a prezzo fisso (stipulati nei tre mesi precedenti la settimana di rilevazione)	—	25,5	—	18,9	23,2	—	—	—	33,5	—	—	—

([1]) Doc. n. 495870.
([2]) Doc. n. 503107, *Redegjørelse SSB*.
([3]) La tabella riportata nel presente documento include solo le colonne e righe relative ai prezzi e periodi temporali di interesse. La versione completa è disponibile su http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elkraftpris_en/arkiv/tab-2009-04-06-07-en.html

In base alla sua formulazione ([1]) sembrerebbe che il contratto tra il comune di Notodden e Becromal sia un cosiddetto «contratto a ore piene», cioè per la fornitura di una quantità prefissata di energia elettrica al minuto per l'intera durata del contratto ([2]). Per i contratti a prezzo fisso e a «ore piene» (seconda riga della tabella che precede), il prezzo medio era pari a 0,121 NOK/kWh al 14 maggio 2001 e a 0,146 NOK/kWh al 10 maggio 2002.

Inoltre, l'ultima riga della tabella mostra i prezzi dei nuovi contratti a prezzo fisso, stipulati negli ultimi tre mesi precedenti la settimana di rilevazione. La tabella indica che il prezzo del secondo trimestre del 2001 era pari a 0,156 NOK/kWh, mentre non sembra essere noto il prezzo del secondo trimestre del 2002. Tali cifre comprendono sia i contratti a «ore piene» che quelli a tempo libero.

L'Autorità ha ottenuto anche le statistiche relative a Nord Pool. Le statistiche di Nord Pool mostrano il prezzo medio per data dei contratti finanziari di durata annuale, scambiati sulla borsa dell'energia. I prezzi riflettono il prezzo dei contratti finanziari alla data in esame. Il 14 maggio 2001, i prezzi delle tipologie contrattuali in esame ammontavano rispettivamente a 0,184 NOK/kWh, 0,17413 NOK/kWh e 0,1775 NOK/kWh ([3]).

Infine, l'Ufficio centrale di statistica norvegese ha fornito altresì statistiche sui prezzi dell'energia elettrica agli utenti finali ([4]). L'Autorità non ritiene tuttavia tali statistiche particolarmente utili rispetto al contratto in esame, poiché i prezzi applicabili alle industrie a forte consumo di energia, secondo quanto riferito dall'Ufficio centrale di statistica norvegese, comprendono probabilmente contratti a lungo termine che beneficiano di sovvenzioni statali, stipulati prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Questi prezzi sono dunque di gran lunga inferiori ai succitati prezzi all'ingrosso ([5]).

1.2.3. Rilevanza delle varie statistiche sui prezzi ai fini della determinazione del prezzo di mercato per il contratto Becromal

Al fine di identificare i dati relativi ai prezzi più adatti al confronto, è necessaria un'analisi dettagliata del contratto stipulato tra Notodden e Becromal.

Il contratto è stato firmato il 10 maggio 2002, ma con effetto retroattivo dal 14 maggio 2001, data di inizio della fornitura. Pertanto, occorre definire se i prezzi di riferimento pertinenti debbano essere quelli vigenti alla data del 10 maggio 2002 o al 14 maggio 2001. Di norma, si considera la data di stipula del contratto, in quanto è in quel momento che le parti fissano il prezzo e altre condizioni contrattuali sulla base degli sviluppi di mercato attesi. Tuttavia, quando, come nel caso in esame, il contratto ha effetto retroattivo, si deve supporre che vi fosse una qualche intesa implicita sul prezzo e su altre condizioni contrattuali a far data dall'inizio della fornitura di energia. L'Autorità ritiene, nel caso in esame, che si debba tener conto non solo dei prezzi vigenti alla data di stipula del contratto, ma anche delle tendenze generali dei prezzi sia nel periodo di avvio della fornitura sia in quello di stipula del contratto.

In secondo luogo, occorre osservare che il prezzo di riferimento dovrebbe idealmente basarsi su contratti di tipologia e durata analoghe, cioè su contratti a «ore piene» e a prezzo fisso, della durata di circa cinque anni. Inoltre, il prezzo di riferimento dovrebbe possibilmente basarsi sulle statistiche riguardanti i contratti stipulati nel periodo 2001- 2002 e non semplicemente i contratti in essere all'epoca.

A tale riguardo si dovrebbe osservare, in primo luogo, che i prezzi di Nord Pool sembrano meno pertinenti, poiché riflettono i prezzi di contratti *finanziari* con validità annuale. I contratti finanziari non riguardano quantitativi fisici di energia, ma garantiscono all'acquirente la fornitura di un determinato quantitativo di energia ad un prezzo convenuto in uno specifico periodo futuro. L'energia elettrica dovrà essere scambiata fisicamente nel mercato a pronti prima che il contratto sia regolato. I contratti finanziari vengono stipulati come misura di garanzia del prezzo del fabbisogno energetico futuro ([6]). Pertanto, sono soggetti a condizioni di scambio differenti e rappresentano un prodotto diverso dal contratto in esame, che riguarda una quantità fisica di energia prodotta da una specifica centrale elettrica. L'Autorità è dunque del parere che i prezzi sul mercato finanziario non siano necessariamente direttamente confrontabili col prezzo pattuito tra Becromal e il comune di Notodden.

Per quanto riguarda la tabella 24 di cui sopra, essa illustra i prezzi di tutti i contratti *in essere* nell'anno in esame. Lo stesso dicasi per i prezzi dei contratti a «ore piene» indicati nella tabella 7 («Serie temporali dei prezzi trimestrali e annuali dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, al netto delle imposte, in centesimi di NOK/kWh»). L'ideale sarebbe confrontare il prezzo corrisposto da Becromal ai prezzi dei contratti stipulati nel

([1]) L'articolo 2 del contratto recita: «I volumi di energia elettrica saranno ripartiti in modo uniforme nell'arco di ciascun anno, in modo da risultare uguali in qualsivoglia momento dell'anno solare».

([2]) Doc. n. 521166, e-mail dell'Ufficio di statistica norvegese, del 5 giugno 2009. L'opposto dei contratti a «ore piene» sono i «contratti a tempo libero», cioè i contratti nei quali l'utente può scegliere l'ammontare di energia prelevato in ogni momento.

([3]) Doc. n. 521164 e n. 521163.

([4]) Cfr. la tabella 19: prezzi medi ponderati per la fornitura di elettricità e l'utilizzo della rete, IVA esclusa. 1997-2007. Centesimi di NOK/kWh, http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2009-05-28-19-en.html

([5]) Doc. n. 495870, e-mail di Statistics Norway datata 8 ottobre 2008.

([6]) Le caratteristiche di base del mercato finanziario dell'energia sono descritte nella pagina principale del sito web di Nord Pool: cfr. http://www.Nord Poolspot.com/en/PowerMaket/The-Nordic-model-for-a-liberalised-power-market/The-financial-market/

2001 piuttosto che ai prezzi di tutti i contratti in essere in quel periodo. L'Autorità non dispone tuttavia di questo tipo di informazioni. Infatti, sebbene i prezzi dei nuovi contratti a prezzo fisso stipulati negli ultimi tre mesi (l'ultima riga della tabella 7) effettivamente riflettano i prezzi dei contratti nuovi, tali statistiche non fanno distinzione tra contratti a «ore piene» e contratti a tempo libero. Poiché in altre parti della tabella i prezzi dei contratti a «ore piene» sembrano essere generalmente un po' più bassi dei prezzi dei contratti a tempo libero, si può comunque ritenere che anche i prezzi dei nuovi contratti sarebbero stati leggermente inferiori se i contratti a «ore piene» fossero stati indicati in una voce distinta. Inoltre, sembra che l'Ufficio centrale di statistica norvegese non disponga di dati sufficienti sui prezzi di questa tipologia di contratti per il periodo compreso tra il terzo trimestre del 2001 e il terzo trimestre del 2003, dato che la tabella non riporta alcun prezzo per questo intervallo temporale.

In conclusione, l'Autorità ritiene che nessuno dei prezzi indicati da tali statistiche sia adeguato per stabilire accuratamente il prezzo di mercato di questa tipologia di contratto stipulato all'epoca. D'altro canto, i prezzi dei contratti bilaterali di durata compresa tra 1 e 5 anni ([1]) riportati nella tabella 24, i prezzi dei contratti a prezzo fisso e a «ore piene» indicati nella tabella 7 e i prezzi dei nuovi contratti a prezzo fisso riportati nella stessa tabella riguardano tipologie contrattuali uguali o simili a quella di interesse. Essi sono pertanto da ritenersi *rilevanti* ai fini della definizione del prezzo di mercato per il contratto Becromal. Nel complesso, questi dati di prezzo possono fornire una gamma di prezzi che, secondo l'Autorità, potrebbe fornire indicazioni utili sul prezzo di mercato.

Nella tabella 24, i prezzi per i contratti di durata compresa tra 1 e 5 anni *in essere* nel 2001 e nel 2002 ammontavano, rispettivamente, a 0,136 NOK/kWh e 0,173 NOK/kWh. Per i contratti di durata superiore ai 5 anni, i prezzi erano di 0,105 NOK/kWh e 0,104 NOK/kWh. La tabella 7 mostra che i prezzi dei contratti a prezzo fisso e a «ore piene»*in essere* nel secondo trimestre del 2001 e del 2002 erano, rispettivamente, di 0,121 NOK/kWh e di 0,146 NOK/kWh. Infine, il prezzo dei nuovi contratti a prezzo fisso stipulati nel secondo trimestre del 2001 era di 0,156 NOK/kWh. Sebbene tali prezzi differiscano discretamente gli uni dagli altri e non siano direttamente confrontabili, sembra potersi concludere che il prezzo stabilito nel contratto Becromal, pari a 0,135 NOK/kWh, rientri nella gamma definibile sulla base di questi dati di prezzo. Inoltre, alla luce delle variazioni significative di alcuni prezzi da un trimestre all'altro (cfr. tabella 7), sembra che il mercato sia stato caratterizzato da un certo grado di incertezza.

Per stabilire che il prezzo definito nel contratto abbia conferito un vantaggio a Becromal ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, l'Autorità deve ritenere che la differenza di prezzo rispetto al prezzo di mercato stabilito sia *sufficiente* da giustificare tale conclusione ([2]). Tuttavia, come già osservato, non è possibile attribuire un prezzo di mercato preciso al contratto all'epoca della stipula. Tuttavia, il quadro generale dei prezzi nel periodo pertinente, e in particolare il prezzo dei contratti all'ingrosso di durata compresa tra 1 e 5 anni nel 2001 (0,136 NOK/kWh, tabella 23), il prezzo dei contratti a prezzo fisso e a «ore piene» del secondo trimestre del 2001 (0,121 NOK/kWh, tabella 7) e i nuovi contratti a prezzo fisso stipulati nel secondo trimestre del 2001 (0,156 NOK/kWh, tabella 7), offre un'adeguata indicazione della gamma dei prezzi di mercato. Inoltre, come già ricordato, nel 2001 il prezzo dei contratti di durata superiore ai cinque anni ammontava a 0,105 NOK/kWh. Nel contratto originario, il prezzo concordato era pari a 0,135 NOK/kWh. Alla luce delle succitate tendenze generali dei prezzi nel periodo rilevante, in particolare dei prezzi che paiono maggiormente confrontabili, l'Autorità ritiene che il prezzo del contratto non sembra discostarsi dal probabile prezzo di mercato in misura tale da indurla a concludere che il contratto conferisse un vantaggio economico a Becromal.

Per quanto concerne la proroga del contratto, l'Autorità ritiene che l'articolo 7 del contratto originario conferisca a Becromal il *diritto legale* di prorogare il contratto dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007 alle condizioni stabilite dall'articolo. Tale articolo, incluso nel contratto originale, è stato stipulato e reso vincolante per le parti nel 2001/2002. In alternativa, le parti avrebbero potuto scegliere di stipulare un contratto della durata di sei anni, invece che uno della durata di cinque al prezzo di 0,135 NOK/kWh. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che il prezzo del periodo di proroga debba essere valutato nell'ambito del contratto originale, cioè con riferimento al prezzo di mercato per i contratti bilaterali a lungo termine stipulati nel 2001-2002. Come precedentemente indicato, nel periodo di proroga del contratto i prezzi ammontavano a 0,1521 NOK/kWh e a 0,1420 NOK/kWh, a seconda della stagione. Tali prezzi, in quanto superiori al prezzo del contratto originale, pari a 0,135 NOK/kWh, sempre secondo il ragionamento suesposto non si discostano da qualsivoglia ragionevole gamma di prezzi di mercato in misura tale da dar luogo a un vantaggio economico.

In tali circostanze, l'Autorità conclude che il contratto Becromal non conferisce un vantaggio a Becromal ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

2. **Conclusioni**

Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che il contratto tra il comune di Nodotten e Becromal Norway AS per il periodo compreso tra il 14 maggio 2001 e il 31 marzo 2006, nonché la sua proroga dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007, non comportino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

([1]) Incluso l'accordo di proroga, il contratto ha una durata di quasi sei anni. Tuttavia, l'Autorità ritiene che esso sia comunque più confrontabile con contratti di durata compresa tra 1 e 5 anni, poiché la tabella raggruppa sotto un'unica voce tutti contratti di durata superiore ai cinque anni, inclusi quelli di lunghissima durata (ad esempio, superiore ai 20 anni).

([2]) Cfr. per analogia le dichiarazioni del Tribunale di primo grado nelle cause concernenti la vendita di beni immobili: causa T-274/01 *Valmont*, Raccolta 2004, pag. II-3145, punto 45 e cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99 *Diputación Foral de Alava*, Raccolta 2002, pag. II-01275, punto 85 (non impugnata su questo capo).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'autorità di vigilanza EFTA ritiene che il contratto tra Becromal Norway AS e il comune di Nodotten in essere dal 14 maggio 2001 al 31 marzo 2006, nonché la rispettiva proroga al 31 marzo 2007, non comportino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON
Membro del Collegio

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 18 febbraio 2011)

A pagina 5, l'allegato è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO*

Nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inserita la tabella seguente:

«N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande [1]	Data di scadenza [2]		
1.	5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (**muschio xilene**) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—	—
2.	4,4'-diaminodifenilmetano (**MDA**) N. CE: 202-974-4 N. CAS: 101-77-9	Cancerogeno (categoria 1B)	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—	—
3.	Esabromociclododecano (**HBCDD**) N. CE: 221-695-9, 247-148-4, N. CAS: 3194-55-6 25637-99-4 Alfa-esabromociclododecano N. CAS: 134237-50-6, Beta-esabromociclododecano N. CAS: 134237-51-7 Gamma-esabromociclododecano N. CAS: 134237-52-8	PBT	21 febbraio 2014	21 agosto 2015	—	—
4.	Bis(2-etilesil) ftalato (**DEHP**) N. CE: 204-211-0 N. CAS: 117-81-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	
5.	Benzil-butil-ftalato (**BBP**) N. CE: 201-622-7 N. CAS: 85-68-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ([1])	Data di scadenza ([2])		
6.	Dibutil ftalato (**DBP**) N. CE: 201-557-4 N. CAS: 84-74-2	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	

([1]) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
([2]) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006.» »

Rettifica del regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44 del 18 febbraio 2011)

A pagina 17, allegato, punto 2 della tabella, riga relativa a «BW – Botswana» «BW-4» ottava colonna:

anziché: «[inserire la data di applicazione del presente regolamento]»,

leggi: «18 febbraio 2011».

Rettifica del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 27 ottobre 2010)

Pagina 47, allegato VI, note generali, punto 1:

anziché: «1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.»;

leggi: «1. I divieti di cui al presente allegato non devono essere resi non operanti dall'esportazione di beni non vietati (compresi gli impianti) contenenti uno o più componenti vietati, qualora detti componenti costituiscano l'elemento principale di tali beni e possano essere da questi facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.»

IV *Atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom*

★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 305/09/COL, dell'8 luglio 2009, sui contratti di vendita di energia elettrica tra il comune di Notodden e Becromal Norway AS (Norvegia)** ... 44

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)** (GU L 44 del 18.2.2011) 52

★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 144/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria** (GU L 44 del 18.2.2011) 53

★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007** (GU L 281 del 27.10.2010) 54

IT

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT